

§ 13 - (segue): LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE

Art. 1783 c.c.

[1] Gli albergatori sono responsabili per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

[2] Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario ASSUMONO LA CUSTODIA, fuori dall'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio.

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario ASSUMONO LA CUSTODIA sia nell'albergo, sia fuori dall'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

[3] La responsabilità di cui al presente articolo è limitata AL VALORE DI QUANTO SIA STATO DETERIORATO, DISTRUTTO O SOTTRATTO, sino all'equivalente di CENTO VOLTE il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

La disciplina del deposito in albergo è stata modificata a seguito della ratifica della Convenzione europea sulla responsabilità del titolare dell'albergo.

Presupposto della responsabilità dell'albergatore è l'esistenza di un valido contratto d'albergo, per effetto del quale, l'albergatore deve fornire l'alloggio e i servizi accessori. L'albergatore è sempre responsabile se riveste la qualifica di imprenditore (la norma in commento non si applica a chi, nella propria abitazione, ospita, in via occasionale, altre persone).

Si considera cliente non solo colui che ha contrattato con l'albergatore, ma anche tutti coloro a favore dei quali l'albergatore ha assunto l'obbligazione di fornire una determinata prestazione (come gli ospiti e gli invitati del cliente). Per contro, non si reputano "clienti" i visitatori dell'albergo o gli accompagnatori dei viaggiatori (cioè, coloro che non sono creditori di una prestazione nei confronti dell'albergatore).

Per questi ultimi, può sussistere una responsabilità dell'albergatore, ma trattasi di una ipotesi non regolamentata dall'art. 1783 c.c.. Nel caso supposto, l'albergatore risponde ai sensi dell'art 2043 c.c..

Come è agevole comprendere, l'albergatore risponde anche per le cose che non gli sono state consegnate dal cliente. La fonte della responsabilità non risiede, pertanto, in un contratto di deposito, ma si desume dalla particolare obbligazione che grava sull'albergatore per effetto del contratto d'albergo.

Secondo parte della dottrina, la responsabilità di cui alla norma in disamina sarebbe "oggettiva" a causa dell'assoluta irrilevanza della colpa in capo al soggetto chiamato a rispondere del danno.

Per la verità, non si ha una responsabilità assoluta; l'albergatore può evitare l'obbligo di risarcimento provando uno dei fatti indicati nel successivo art. 1785 c.c..

Sono produttivi di responsabilità i seguenti fatti (disgiuntivamente):

- il deterioramento
- la distruzione
- la sottrazione

di cose di proprietà del cliente, da questo portate in albergo.

Si considerano portate in albergo, le cose:

- che si trovano nella struttura ricettiva durante l'alloggio del cliente
- affidate in custodia all'albergatore, o ad un suo familiare o ausiliario.

Per "albergo" si intende "l'insieme dei luoghi posti nel godimento del cliente", quindi, non solo i locali di soggiorno personale o collettivo (ma anche un magazzino, un'autorimessa, un parco, una piscina e così via).

Ci si è chiesti se la responsabilità dell'albergatore riguardi anche gli oggetti che il cliente ha dimenticato nell'albergo, dopo la sua partenza. Si ritiene di no, in quanto la fattispecie di cui al numero 3 del secondo comma dell'art. 1783 fa esplicito riferimento a cose affidate in custodia.

La responsabilità dell'albergatore è, comunque, circoscritta nella misura. Non si risponde per ammontari superiori a cento volte il prezzo giornaliero di locazione della camera.

Il prezzo che costituisce la base di delimitazione della responsabilità è solo quello per il godimento della camera; restano, perciò, esclusi il trattamento di pensione e le imposte (I.V.A.); per contro, si ritiene debba tenersi conto del supplemento per il riscaldamento e della percentuale per il servizio.

Per il danno cagionato ad oggetti situati in una camera doppia, se la cosa appartiene ad entrambi gli occupanti, il limite va stabilito in funzione del prezzo della camera doppia; se, invece, la cosa appartiene ad un solo occupante, non è chiaro se si deve fare riferimento alla metà del prezzo della camera doppia o al prezzo di una camera singola.

Per far valere la responsabilità dell'albergatore, il cliente deve provare:

- l'esistenza di un valido contratto d'albergo
- l'evento dannoso (e il suo verificarsi nella struttura ricettiva)
- l'ammontare del danno.

Non è richiesta la prova della colpa dell'albergatore. Quest'ultimo, invece, può sottrarsi all'azione di responsabilità dimostrando almeno uno dei fatti indicati nell'art. 1785 c.c..

Art. 1785 c.c.

[1] L'albergatore non è responsabile quando

- il deterioramento,

- la distruzione o

- la sottrazione

sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore

3) alla natura della cosa.

Nessun'altra prova liberatoria potrà essere fornita in aggiunta all'elencazione indicata dalla norma. In caso di causa ignota della produzione del danno, sussiste sempre la responsabilità dell'albergatore, il quale non potrà liberarsi neppure dimostrando la propria diligenza.

Nella disciplina previgente, l'albergatore, dimostrando l'esistenza di una colpa grave nel comportamento del cliente, riusciva ad evitare la propria responsabilità. Nel testo vigente non vi sono più riferimenti alla colpa del cliente: quando il danno dipende, secondo una relazione di causa-effetto, da un fatto di quest'ultimo, anche non colposo, ne consegue l'insussistenza della responsabilità dell'albergatore.

Tuttavia, qualora con il fatto colposo del cliente concorra il fatto lesivo dell'albergatore, quest'ultimo torna ad essere responsabile.

Per FORZA MAGGIORE si intende "una forza causale alla quale il soggetto non è in grado di resistere a causa della sua insopportabile violenza o della sua imprevedibilità". Si ritiene che causa di forza maggiore sia anche il fatto imprevedibile del terzo; pertanto, l'albergatore non è responsabile se la cosa del cliente viene sottratta a seguito di una rapina.

L'albergatore è irresponsabile anche quando la distruzione, il deterioramento o la sottrazione dipendono dalla NATURA DELLA COSA. Secondo gli interpreti, deve trattarsi di caratteristiche della cosa che determinano l'effetto lesivo in modo totalmente indipendente dall'attività svolta dall'albergatore, il quale non ha alcun obbligo di prevedere o di impedire siffatti effetti.

Si noti che grava sull'albergatore l'onere di fornire la prova della sussistenza delle circostanze indicate nell'art. 1785 c.c..

Art. 1784 c.c.

[1] La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

[2] L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratta di OGGETTI PERICOLOSI o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, ABBIANO VALORE ECCESSIVO o NATURA INGOMBRANTE.

[3] L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso e sigillato.

Presupposti per la sussistenza della responsabilità illimitata dell'albergatore sono i seguenti:

- l'esistenza di un contratto d'albergo
- la consegna della cosa dal cliente all'albergatore
- un accordo univoco tra le parti che costituisca un dovere di custodia in capo all'albergatore

occorre distinguere i casi che comportano la consegna a titolo di affidamento per pura cortesia da quelli che determinano l'insorgenza di un dovere di custodia; nei locali privi di guardaroba, la consegna di una pelliccia al cameriere è stata ritenuta, dalla giurisprudenza, come semplice affidamento di cortesia, mentre la consegna al dipendente dell'albergo delle chiavi dell'autovettura è stata vista come manifestazione della costituzione di un obbligo di custodia.

La norma in commento, precisa quali beni non possono essere rifiutati dall'albergatore:

- denaro,
- assegni,
- carte di credito,
- titoli di credito,
- e oggetti di valore;

sono oggetti di valore tutti i beni che, in relazione alle condizioni economiche del cliente, presentano una certa consistenza economica; è necessario, pertanto, compiere una valutazione soggettiva.

La responsabilità illimitata non sussiste quando l'albergatore poteva, legittimamente, rifiutare la custodia delle cose deteriorate, distrutte o sottratte.

Si considera giustificato il rifiuto da parte del modesto albergatore di custodire un miliardo di lire in contanti; lo stesso dicasi per l'albergo di elevata categoria nel caso in cui risulti privo di personale e di locali di sicurezza.

Secondo la dottrina, il rifiuto, da parte del cliente, di inserire in un involucri chiuso o sigillato la cosa da custodire può costituire, per l'albergatore, legittima causa del rifiuto di custodia (il che consente di escludere la responsabilità illimitata).

Quanto all'esercizio dell'azione di responsabilità, il cliente deve dimostrare:

- il danno subito
- l'esistenza di un valido contratto d'albergo
- e l'affidamento delle cose in custodia.

L'albergatore, la cui responsabilità è presunta, può liberarsi provando la mancanza di un obbligo di accettare la cosa in custodia. Si noti che è del tutto irrilevante, ai fini dell'obbligo di provvedere al risarcimento, l'accertamento della colpa (o del dolo) in capo all'albergatore.

Quando non trova applicazione l'art. 1784 c.c., per esempio perché l'oggetto è pericoloso, sussiste, comunque, una responsabilità limitata dell'albergatore giusta l'art. 1783 c.c..

Art. 1785-bis c.c.

[1] L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti

- **A COLPA SUA,**
- **dei membri della sua famiglia**
- **o dei suoi ausiliari.**

La norma in commento prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità illimitata, per le cose che il cliente non ha consegnato all'albergatore. Non vi è limite all'ammontare risarcibile quando il danno dipende dalla colpa dell'albergatore o degli altri soggetti esplicitamente menzionati dalla norma. In sostanza, occorre verificare la negligenza dell'albergatore e/o degli altri soggetti.

Alcuni giuristi ritengono che il fondamento di tale responsabilità risieda nell'inadempimento dei doveri che ricadono sull'albergatore per effetto del contratto d'albergo (si tratterebbe, pertanto, di "responsabilità contrattuale"). Secondo altri, invece, si tratterebbe di una ipotesi di responsabilità autonoma rispetto all'art. 1218 c.c..

Tale disputa dottrinale non è priva di effetto; se l'art. 1785-bis rinvia all'art. 1218 c.c., il cliente dovrebbe limitarsi a provare solo l'inadempimento dell'obbligo di protezione (non anche la colpa o il dolo, il nesso di causalità, ecc.), mentre l'albergatore potrebbe escludere la propria responsabilità provando che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile; se, invece, la norma in disamina non esemplifica un'ipotesi di responsabilità contrattuale, ma costituisce un'ipotesi a sé stante, il cliente deve provare l'introduzione della cosa in albergo e la colpa dell'albergatore.

Si ritiene che si abbia colpa dell'albergatore sia quando questo agisce in modo negligente, cioè in dipendenza di singole azioni od omissioni, sia quando si può osservare una "negligente organizzazione" dell'attività. A titolo esemplificativo, l'albergatore risponde in modo illimitato quando non ha approntato alcun sistema di custodia delle chiavi delle camere.

Art. 1785-ter c.c.

[1] Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore CON RITARDO INGIUSTIFICATO.

Questa norma prevede un ulteriore caso di esclusione di responsabilità dell'albergatore. La sua ragione giustificatrice risiede nell'esigenza di consentire all'albergatore lo svolgimento di indagini tempestive per accertare la causa dell'evento dannoso e rimuoverla.

L'esonero non opera quando sussiste la colpa dell'albergatore o di particolari soggetti (quelli indicati nell'art. 1785-bis c.c.).

La legge non prevede alcuna modalità o forma per la denuncia; pertanto, è sufficiente anche la comunicazione verbale.

Alcuni giuristi ritengono che, anche nell'ipotesi della mancata denuncia, l'albergatore non possa essere esonerato da responsabilità quando riceve, comunque, notizia del fatto dannoso (Bonilini).

L'albergatore non va esente da responsabilità quando il cliente denuncia il danno con "ritardo giustificato". Una giustificazione può consistere nell'incertezza del cliente in ordine alla supposta perdita della cosa.

Art. 1785-quater c.c.

[1] Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

La norma vuole evitare che l'albergatore, sfruttando una posizione di predominio, rispetto al cliente che ha estrema necessità di avere alloggio, imponga a quest'ultimo una serie di condizioni inique.

Se sono nulli i patti che limitano la responsabilità dell'albergatore, altrettanto non può dirsi con riferimento al caso contrario. Tutti i patti che accrescono l'ampiezza della responsabilità dell'albergatore sono leciti.

Art. 1785-quinquies

[1] Le disposizioni della presente sezione non si applicano AI VEICOLI, ALLE COSE LASCIATE NEGLI STESSI, né AGLI ANIMALI VIVI.

Bisogna distinguere due ipotesi:

- a) il cliente, collateralmente alla stipulazione del contratto d'albergo, si è accordato con l'albergatore per la custodia dell'autovettura, delle cose in essa contenute e/o degli animali vivi; nella fattispecie si è formato un comune CONTRATTO DI DEPOSITO in base al quale il cliente consegna le chiavi dell'automezzo all'albergatore o ai dipendenti di questo;
- b) il cliente non ha stipulato con l'albergatore alcun contratto di deposito riguardante il veicolo, le cose in esso contenute e/o gli animali vivi.

Nel caso sub a), l'albergatore risponde per la mancanza di diligenza (trattasi di responsabilità contrattuale). Nel caso sub b), potrà aversi una responsabilità (extracontrattuale) solo per il fatto illecito dell'albergatore o dei suoi ausiliari (artt. 2043 e 2049 c.c.); qualora non potesse accertarsi l'illecito dell'albergatore, il rischio del danneggiamento resterebbe a carico esclusivo del cliente.

Art. 1786 c.c.

[1] Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di

- case di cura
- stabilimenti di pubblici spettacoli
- stabilimenti balneari
- pensioni
- trattorie
- carrozze letto
- e simili.

§ 14 - LE AGENZIE DI VIAGGIO

Le agenzie di viaggio sono, dal punto di vista giuridico, imprenditori commerciali. Alcune di esse, date le condizioni di svolgimento dell'attività, sono comprese nella definizione di piccolo imprenditore.

Data la particolare attività svolta, l'agenzia di viaggio dovrebbe essere considerata "impresa turistica", tuttavia, la legge-quadro ha adottato un'altra impostazione.

Secondo l'art. 9 della L. n°217/1983, le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, sulla base delle norme contenute nella L. n°1084/1977, che ha recepito la "Convenzione internazionale sui contratti di viaggio" (c.d. CCV).

La Legge-quadro, pertanto distingue le attività di:

- ORGANIZZAZIONE di viaggi
 - INTERMEDIAZIONE dei medesimi;
- l'imprenditore ha facoltà di effettuare entrambe le attività.

La L. n°217/1983, prevede, in capo all'imprenditore in disamina, il possesso di alcuni requisiti:

- conoscenze amministrative e gestionali
- conoscenze di legislazione e geografia turistica
- conoscenza di due lingue straniere.

Se il titolare dell'impresa non presta la propria attività, in modo continuativo nell'impresa medesima, i requisiti testé citati sono richiesti al "direttore tecnico" dell'agenzia (che è un institore).

L'esercizio dell'attività è subordinato ad una AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA REGIONE; l'autorizzazione regionale è, a sua volta, subordinata:

- all'accertamento delle conoscenze professionali citate
- al rilascio di un NULLA-OSTA da parte della competente autorità di P.S. (cosa che avviene dopo la verifica della mancanza di condanne penali e di altri requisiti)
- al versamento di un congruo deposito cauzionale (la cui misura è fissata da una legge regionale)

alcune Regioni hanno stabilito che il deposito cauzionale deve essere di 5 milioni, altre hanno previsto un importo pari a 300 milioni; deve, inoltre, essere rilevato che l'ammontare del deposito dipende anche dal tipo di attività effettivamente svolta (la somma è più elevata per le agenzie di organizzazione).

Per le imprese, anche in forma societaria, non residenti in un Paese appartenente all'Ue, l'autorizzazione regionale deve essere preceduta dal rilascio di un nulla-osta da parte delle autorità dello Stato.

Avuta l'autorizzazione, l'imprenditore che svolge l'attività di agenzia di viaggi viene iscritto in un elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo (che viene pubblicato sulla G.U. e reso noto, in Italia e all'estero, dall'ENIT).

Come si è visto, la materia è ampiamente regolamentata dalle leggi regionali; alcune Regioni hanno stabilito una sorta di "numero chiuso" per le agenzie di viaggio; altre, hanno vincolato tale numero a quello delle strutture ricettive esistenti; altre ancora, hanno lasciato un'assoluta libertà di insediamento.

L'attività commerciale delle agenzie di viaggio è sottoposta a vigilanza da parte delle Regioni (che possono, comunque, delegare la competente Provincia). In definitiva, i programmi dei viaggi, le

escursioni, ecc. devono essere comunicati in anticipo all'ente locale.

Sulla base delle definizioni contenute nella CCV, l'organizzatore di viaggi è colui che, dietro corrispettivo, si assume abitualmente gli obblighi di coordinamento di prestazioni di trasporto, soggiorno e di eventuali altri servizi. L'organizzatore crea un proprio "prodotto" e lo offre alla clientela potenziale. L'attività in commento deve essere "abituale", cioè "professionale", in mancanza si avrebbe un esercizio abusivo (tranne che nel caso dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni senza fine di lucro -regolamentate dell'art. 10 della L. n°217 del 1983-).

Giusta il D.lgs. n°111/1995, che ha dato attuazione alla Direttiva Cee n°314/1990, che regola i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", può essere considerato organizzatore di viaggi:

- chi, in possesso di apposita autorizzazione, realizza un viaggio e lo vende a terzi, direttamente o tramite intermediari
- l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della L. n°217 del 1983 (questi soggetti non rientrano nella definizione di imprenditore); si noti che la CCV non prevede questa figura.

La disciplina prevista dalle leggi citate si applica solo ai viaggi predisposti dagli operatori professionali e dalle associazioni senza scopo di lucro. La tutela che tali norme prevedono per il turista non è estensibile ai viaggi organizzati dagli operatori abusivi.

Secondo l'art. 2 del D.lgs. n°111/1995, il viaggio, detto "pacchetto turistico", comprende almeno due degli elementi di seguito elencati:

- TRASPORTO
- ALLOGGIO
- SERVIZI TURISTICI SIGNIFICATIVI non accessori ai primi due.

In aggiunta, il viaggio è venduto ad un "prezzo forfettario" e deve avere durata di almeno ventiquattro ore (o, in alternativa, deve comprendere almeno una notte).

Secondo la legge, la tutela prevista per il consumatore si applica anche quando il viaggio è venduto al di fuori dall'esercizio commerciale, cioè:

- a domicilio, nei luoghi di lavoro, studio, ecc.
- durante escursioni
- in area pubblica o aperta al pubblico (fiere, convegni, ecc.)
- mediante vendita per corrispondenza.

Secondo le definizioni contenute nella CCV, l'intermediario si impegna a procurare al cliente un viaggio prodotto da un terzo, in maniera abituale e professionale, dietro corrispettivo. In aggiunta, l'intermediario può procurare alla propria clientela anche singoli servizi prodotti da terzi.

Il D.lgs. n°111/1995 definisce il "venditore di pacchetti turistici" come colui che si impegna a fornire i prodotti forniti dall'organizzatore. In maniera analoga a quello che si è visto a proposito dell'organizzatore, l'attività può essere svolta anche da un'associazione senza scopo di lucro (circo- stanza non prevista dalla CCV).

Pertanto, la definizione del D.lgs. n°111/1995 non fa cenno all'eventualità della vendita di servizi separati alla clientela.

§ 15 - IL CONTRATTO DI VIAGGIO

Il contratto di viaggio è regolamentato da:

- L. n°1084/1977 (che ha recepito la CCV del 1970)
- D.lgs. n°111/1995 che ha recepito la Direttiva sui "viaggi tutto compreso".

Lo scopo della CCV non era tanto quello di rendere "tipico" il contratto di viaggio, bensì quello di

assicurare una disciplina uniforme a livello internazionale. Tale risultato non può dirsi raggiunto, dato il numero non significativo di ratifiche (Italia, Cina, Belgio, Togo, Camerun e Argentina). Del resto l'Italia ha recepito la CCV limitatamente a viaggi internazionali

Secondo la CCV, il contratto di viaggio può avere per oggetto:

- l'organizzazione di un viaggio
- oppure, l'intermediazione di un viaggio da altri organizzato.

Tale distinzione non appare, nell'ordinamento italiano, opportuna. Il puro intermediario dovrebbe trovare una disciplina nelle norme relative al MANDATO; a ben vedere, il contratto di viaggio dovrebbe essere solo quello stipulato tra l'organizzatore e il cliente. In tale direzione si è sviluppata la disciplina di cui al D.lgs. n°111/1995, che non opera alcuna discriminazione tra contratti di viaggio: il contratto è unico e nella sua disciplina devono essere previste norme sulla responsabilità dell'organizzatore e del mero intermediario.

Va, però, osservato che il D.lgs. n°111/1995, considerando l'intermediario quale "venditore" e non mero mandatario, probabilmente semplifica eccessivamente la realtà.

Secondo la L. n°1084/1977,

- l'agente deve comportarsi "secondo i principi generali del diritto ed i buoni usi"
- il viaggiatore deve "fornire tutte le necessarie informazioni richiestegli", deve rispettare i regolamenti del viaggio, del soggiorno e degli eventuali altri servizi.

La CCV, nel delineare i soggetti rilevanti, non ne ha precisato gli obblighi, al di là di un generico dovere di "protezione dell'interesse del viaggiatore". Secondo il Minervini, la CCV riserva all'operatore turistico un trattamento più favorevole rispetto a quello al quale si perverrebbe sulla base dei principi generali.

L'organizzatore, secondo la CCV, è tenuto ad un dovere di diligenza; pertanto la sua non è un'obbligazione di risultato, ma solo di diligenza. Nulla precisa, tuttavia, cosa si intende per comportamento diligente. Non si ha, pertanto, una sorta di responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore.

Sulla scorta delle disposizioni della CCV e sulla base della scarsa giurisprudenza, si deve osservare che non può mai farsi valere la responsabilità del puro intermediario (l'art. 17 della CCV, infatti considera che il contratto concluso mediante intermediario sia stato stipulato direttamente con il TOUR OPERATOR).

L'art. 2, comma 2, della CCV, stabilisce che al contratto si applica la diversa normativa interna, se più favorevole al viaggiatore (a titolo esemplificativo, nel nostro ordinamento sono più ampi i termini di prescrizione dell'azione risarcitoria).

La Direttiva Comunitaria n°90/314 realizza, per la prima volta, una disciplina UNIFORME, nell'UE. Il D.lgs. n°111/1995, al fine di consentire al viaggiatore una conoscenza completa di tutte le condizioni contrattuali, prevede l'obbligo della forma scritta.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l'obbligo della forma scritta potrebbe agevolare l'agente, consentendogli di pattuire una delimitazione dei propri doveri.

L'obbligo della forma scritta si estende anche alle eventuali modifiche che l'agente intenda

apportare al contratto (possibili fino al momento della partenza).

In aggiunta, la Direttiva vieta in modo assoluto la fornitura d'informazioni ingannevoli nella documentazione del viaggio consegnata alla clientela e riportata nel contratto. Si statuisce, pertanto, un contenuto minimo obbligatorio del contratto di viaggio.

Sempre il D.lgs. n°111/1995 obbliga l'agente ad assicurarsi per la responsabilità civile sui danni che possono essere arrecati alla clientela. A maggiore garanzia del consumatore, l'art. 21 istituisce un fondo nazionale di garanzia (che si attiva in caso di insolvenza dell'agente). Il fondo è utilizzato per:

- il rimborso del prezzo versato dal consumatore
- le spese di rimpatrio del consumatore (recautosi all'estero)
- le eventuali emergenze occorse all'estero.

Il D.lgs. n°111/1995 non stabilisce alcun dovere specifico in capo al consumatore.

§ 18 - IL DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA

Il direttore tecnico d'agenzia di viaggio è il soggetto responsabile della conduzione aziendale, egli svolge mansioni di natura tecnico-specialistica, concernente la produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici. I compiti da lui svolti sono strettamente connessi alla struttura organizzativa assunta dall'impresa; il problema è che nel settore delle agenzie di viaggio le strutture organizzative sono tra le più diversificate e differenziate. Infatti, in primo luogo vi sono tour operator ed agenti di viaggio dettaglianti, ma anche questi ultimi spesso producono "pacchetti" ("su misura" o "preconfezionati"), tanto per i viaggi individuali quanto per quelli di gruppo. In tal modo, l'attività produttiva si trova inscindibilmente frammista a quella distributiva che concerne (per quanto riguarda gli agenti rivenditori) tanto la distribuzione di pacchetti confezionati da tour operator, più o meno specializzati in "viaggi da catalogo", quanto la vendita diretta di proprie proposte e combinazioni di viaggio formulate sovente su richiesta del cliente o "personalizzate" alle sue esigenze. Vi sono poi gli agenti di viaggio che si occupano prevalentemente del turismo in uscita (outgoing) e quelli che curano con particolare attenzione il turismo in entrata (incoming) specializzandosi nel cosiddetto "ricettivo". A questi si aggiungono gli agenti che in pratica non fanno "turismo" ma si limitano a vendere quasi esclusivamente biglietti e servizi accessori. Da quanto detto si evince che il direttore tecnico viene a svolgere spesso mansioni proprie di aree funzionali diverse, da mansioni di natura direttiva ad altre più direttamente operative, di creazione e commercializzazione di prodotti e servizi di viaggi e turismo. Deve, pertanto, essere capace di gestire ogni tipo di attività agenziale o, almeno, essere in grado di comprenderne i punti essenziali, compreso il possesso dei principi delle procedure contabili aziendali. Deve, inoltre, saper creare, generare e promuovere la vendita del complesso dei servizi agenziali. Valuta la funzionalità alle esigenze dell'agenzia dei mezzi informativi interni e dei sistemi telematici per la prenotazione, emissione, rendicontazione dei diversi prodotti trattati (biglietteria aerea e ferroviaria, pacchetti di viaggi su catalogo, ecc.) e supervisiona la loro utilizzazione. Predisporre gli organigrammi e le mansioni del personale, cura le relazioni interne all'azienda e determina le linee generali per la gestione delle risorse umane, particolarmente importante nell'industria dei viaggi; quest'ultima risulta infatti caratterizzata dall'intagibilità dei prodotti offerti e dallo stretto rapporto di fiducia fra gli addetti alla produzione e/o distribuzione dei prodotti ed i clienti finali, nel fondamentale intento di creare il clima psicologico idoneo ad assicurare comunicazioni esterne professionalmente corrette da parte degli addetti e quelle mansioni (front office, prenotazioni, visite promozionali, ecc.) che sono a più diretto contatto con i potenziali fruitori dei servizi offerti. Pianifica e decide in merito alla gestione dei flussi finanziari anche alla luce del fatto che, nelle imprese di tour

operation, assume un'incidenza determinante, sui risultati economici dell'attività, la corretta ed attenta gestione delle liquidità determinate dallo sfasamento tra tempi di pagamento del viaggio da parte del cliente e pagamento da parte del tour operator dei fornitori di servizi assemblati; determina, pertanto, in collaborazione con il responsabile amministrativo, le forme di ottimizzazione delle procedure di fatturazione attiva e passiva e di investimento finanziario delle conseguenti liquidità. Pianifica e cura le modalità per il reperimento dei mezzi finanziari idonei a garantire alle imprese di viaggi e turismo sia le risorse necessarie per il normale funzionamento dell'azienda, sia quelle per la realizzazione di investimenti eccedenti la normale gestione. Generalmente non vi sono ulteriori gradini da salire anche perché questa figura nelle piccole-medie dimensioni quasi sempre coincide con il proprietario mentre nelle grandi dimensioni con il direttore generale. Però, acquisita esperienza e professionalità, il direttore tecnico può passare a gestire agenzie sempre più grandi, con volumi d'affari maggiori oppure diventare consulente. **Situazione-Tipo di lavoro**

Il tipo di requisiti professionali propri del direttore tecnico fa sì che, quando la qualifica è posseduta dal titolare, vengano esercitate funzioni di direzione dell'azienda; è il soggetto al vertice dell'organizzazione aziendale, responsabile delle scelte che definiscono la politica dell'agenzia di viaggio e quindi dei processi di pianificazione, organizzazione, decisione, controllo e valutazione finalizzate alla sua attuazione. D'altro canto, nell'ipotesi di direttore tecnico preposto ad una filiale o succursale le funzioni svolte sono, di fatto, minori in quanto gli rimangono estranee tutte quelle funzioni accentrate nell'azienda principale (programmazione, amministrazione, ecc.), limitandosi ad attività di promozione e vendita. La sua attività viene dunque prevalentemente svolta in agenzia. Specie nelle aziende medio piccole, esiste una necessaria corrispondenza fra il possesso della qualifica di direttore tecnico e l'effettivo svolgimento delle funzioni proprie del "responsabile produzione" e dell'area marketing ad integrazione di quelle manageriali. In questo caso non si limita a determinare le scelte di fondo dell'organizzazione e della gestione aziendale, ma interviene direttamente nei settori operativi. Siamo, dunque, davanti ad una figura professionale che si caratterizza in modi diversi a secondo delle dimensioni, dei modelli organizzativi e della specializzazione dell'agenzia. Quando esiste una concreta corrispondenza tra direttore tecnico e general manager, rientrano nel suo campo operativo l'assunzione delle scelte strategiche concernenti la programmazione di catalogo, i ricarichi e le relative tecniche contrattuali e la valutazione dell'opportunità di inserire i viaggi preconfezionati in cataloghi elettronici o in sistemi di prenotazione e rendicontazione telematici. **Il direttore tecnico svolge la propria professione generalmente con contratto a tempo indeterminato e con carattere di continuità**, in quanto, come si è detto, sono molto numerosi i compiti da svolgere e anche le responsabilità da assolvere, per cui la sua presenza in agenzia deve essere assidua. Nello svolgimento dei compiti egli è autonomo, essendo una professione con caratteristiche spiccatamente direttive ed organizzative. In alcuni casi, soprattutto quando non coincidono le figure del direttore e del proprietario d'agenzia, egli può incontrare dei limiti che potranno riguardare soprattutto l'eventualità di intraprendere nuovi impegni finanziari, nuovi obiettivi, ecc.

Requisiti per l'accesso al ruolo

Per l'accesso al ruolo di Direttore Tecnico si aprono due percorsi paralleli:

il primo costituito dal riconoscimento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 329/91, della capacità professionale acquisita con l'esperienza lavorativa presso un'agenzia di viaggio (sei anni con mansioni direttive), eventualmente integrata da una precedente formazione professionale;

il secondo rappresentato dal superamento, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 23/97, di un esame di idoneità tecnica la cui ammissione è comunque condizionata dall'aver partecipato ad un corso di formazione e dall'essere in possesso di un minimo di esperienza professionale.

La normativa statale ha individuato come requisiti minimi, sviluppabili dal legislatore regionale in sede d'attuazione, i seguenti:

conoscenza di due lingue straniere;

conoscenza dell'amministrazione e della organizzazione delle agenzie di viaggi;

conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica.

Come si nota a prima vista, il legislatore accentra nel direttore tecnico una serie di conoscenze appartenenti a figure professionali diverse; general manager, marketing manager, responsabile produzione. Si rende così necessario, per chi voglia abilitarsi all'esercizio di tale professione, programmare un itinerario formativo estremamente articolato che risulti conforme ai requisiti previsti dalle singole leggi regionali. Per quanto riguarda il titolo di **studio si richiede il diploma di scuola superiore, preferibilmente di indirizzo turistico**, con un buon livello culturale di base integrato da corsi di formazione pluriennale. Tale piano di formazione deve comunque essere successivo ad un corso di base iniziale mirato alla "omogeneizzazione" di tutte le conoscenze introduttive alle principali problematiche del settore turistico-agenziale. Indispensabile si ritiene la padronanza dei fenomeni economici e giuridici che caratterizzano e condizionano il settore dell'industria turistica e dei trasporti, abbinata ad una approfondita conoscenza dei modelli di consumo e delle motivazioni socio-psicologiche del turista-cliente. A tal fine il direttore tecnico dovrà possedere, in aggiunta ad una buona base culturale (soprattutto geografica) ed alla conoscenza dei principi generali propri delle diverse materie, un'accurata preparazione in: economia delle imprese turistiche e dei trasporti; tecniche di formazione del bilancio e del prezzo; marketing turistico, con particolare attenzione alle applicazioni nel sistema di produzione, organizzazione e distribuzione di viaggi e dei singoli servizi primari (ricettivi, trasporti, ecc.); management delle imprese di intermediazione turistica; management finanziario; organizzazione del lavoro e gestione del personale; tecnica pubblicitaria e delle pubbliche relazioni nel turismo; psicologia e sociologia del consumatore dei prodotti turistici; sistemi e programmi di informatica e telematica per le agenzie di viaggi. A questo complesso quadro deve aggiungersi la conoscenza dei principi giuridici e delle fonti normative che regolano l'attività delle imprese di produzione, organizzazione ed intermediazione, con particolare attenzione alla contrattualistica tipica del settore ed ai procedimenti autoritativi dell'organizzazione pubblica incidenti sull'industria turistica.

Situazione occupazionale e previsioni a medio termine

Attualmente esistono circa 5.000 direttori tecnici di agenzia di viaggio che prestano la propria attività dopo aver regolarmente sostenuto l'esame di abilitazione regionale ex legge 217/83.

§ 19 - IL MAESTRO DI SCI**1 Il rapporto fra il maestro di sci non associato e la Scuola di Sci**

Norme di riferimento:

- artt.2 e 3 della L.8/03/1991 n.81, (Legge quadro maestri di Sci);
- artt.1 e 5 del D.P.R.26/10/1972 n.633 (Legge IVA);
- art.49, 1 comma, del D.P.R.22/12/1986 N.917 (Testo Unico Imposte Dirette).

Molte Scuole di Sci si avvalgono, non solo in particolari momenti di forte lavoro, dell'opera dei Maestri di sci non associati. Tali Maestri mantengono nei confronti della Scuola la loro autonomia e sono legati alla stessa solamente da un rapporto di prestazione di servizi. Non sono legati da vincoli di subordinazione e svolgono il proprio lavoro su precisa richiesta della Scuola, la quale incassa i proventi dal cliente e paga al Maestro il compenso pattuito, che in genere è prestabilito e periodico. Questi rapporti sono solitamente configurati come "collaborazione coordinata e continuativa" e, se svolti in forma esclusiva, considerati non soggetti ad IVA ai sensi dell'art.5, 2° comma, del D.P.R.633/1972. In dottrina si è frequentemente dibattuto sull'obbligo di assoggettamento ad IVA delle prestazioni professionali svolti da soggetti iscritti in albi o collegi, seppure configurabili come collaborazioni coordinate e continuative, aventi cioè un vincolo, anche se non di subordinazione, che lega il prestatore al committente e che traccia le linee guida per lo svolgimento della prestazione.

La dottrina, anche recente, ha spesso affermato che ai fini IVA non rileva, peraltro, l'esistenza o meno dell'iscrizione agli albi, anche se condizione necessaria per svolgere una particolare attività (come ad es. quella di Maestro di sci). La norma IVA si discosta pertanto dalle disposizioni previste per IRPEF e IRAP, per le quali i compensi per collaborazioni coordinate e continuative si intendono tali se prestati da professionisti (vedasi al proposito Valerio Artina si il Corriere Tributario-IPSOA- n.6/1999, pag.42). Di diverso avviso sembra il Ministero delle Finanze, che afferma come prestazioni rese da professionisti, costituenti per gli stessi l'esplicazione della loro specifica attività professionale, realizzino i presupposti per l'applicazione dell'IVA qualora siano svolte in modo abituale, sistematico e non occasionale (vedasi per tutte la R.M.n.44/E/III-7-1998/78218 Min.Fin.Dip.Entr.Dir.Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario). Con l'emanazione della legge quadro n.81/91, fra le altre cose, è stato definito l'oggetto della professione del Maestro di sci (art.2) ed istituito il relativo Albo Professionale a carattere Regionale o Provinciale (TN e BZ), tenuto dal rispettivo Collegio Regionale o Provinciale (art.3). Nell'Albo Professionale devono essere iscritti tutti i Maestri di sci che vogliono esercitare la professione. Fatte queste doverose premesse, è senz'altro il caso di precisare, che per gli Uffici Finanziari, si è in presenza di reddito di lavoro autonomo in senso proprio, **indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni**, quando il prestatore d'opera è iscritto ad Albi Professionali o è in possesso di un titolo abilitante (in tal senso vedi, fra le altre note Ministeriali, la risposta n.13 dell'ex Ministro delle Finanze Guarino pubblicata sul "Il Sole 24 Ore" del 23/05/1987). Quindi il Maestro, non associato, che presta la propria opera nei confronti della Scuola di sci esercita l'attività tipica per cui è iscritto ad un Albo Professionale e quindi questa attività, secondo l'Amministrazione Finanziaria, produce sempre reddito di lavoro autonomo in senso proprio (art.49, comma 1 del T.U.I.R.e non comma 2, collaborazioni coordinate e continuative!). Il Ministro quindi non fa alcuna distinzione fra la norma prevista ai fini IVA e quella prevista ai fini delle imposte dirette, distinzione che invece viene fatta dalla dottrina. Per non trovarsi in contrasto con questa indicazione ministeriale, il Maestro di sci non associato alla Scuola, per le prestazioni rese alla stessa o a terzi dovrebbe:

- 1.7 richiedere l'apertura della Partita IVA e rispettare gli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette;
- 2.7 determinare il reddito di lavoro autonomo secondo le disposizioni contenute nell'art.50 del D.P.R.917/86.

Questo significa che il Maestro di sci dovrebbe emettere una fattura/parcella alla Scuola per i compensi che la stessa gli corrisponde. Tale fattura/parcella dovrà evidenziare l'IVA al 20% e la ritenuta di acconto sempre del 20%, che dovrà essere trattenuta e versata a cura della Scuola di sci quale sostituto d'imposta. E' appena il caso di ribadire, che l'esenzione IVA ai sensi dell'art.10 punto 20 del D.P.R.633/72 che spetta alle Scuole di sci "riconosciute", non è applicabile alla prestazione di insegnamento effettuate dai singoli Maestri di sci. La prima conseguenza per le Scuole, di quanto appena detto, riguarda l'impossibilità di recuperare l'IVA pagata sui compensi ai Maestri di sci, al pari di qualsiasi altra spesa sostenuta dalla Scuola nell'esercizio della sua attività: Tale IVA si somma all'imponibile per formare l'importo totale deducibile come costo ai fini delle Imposte Dirette. Il risultato finale sarebbe che le prestazioni dei Maestri di sci, Liberi Professionisti non associati alla Scuola, di fatto verrebbero ad incidere sui costi della Scuola, oltre che per il compenso pattuito anche per l'IVA del 20% calcolata sullo stesso.

I Maestri di sci e le Scuole di Sciche si trovano nelle suddette condizioni devono pertanto valutare attentamente la questione, nella consapevolezza del fatto che uniformarsi alla posizione ministeriale sopra esposta potrebbe essere considerato un implicito riconoscimento della stessa, mentre nella maggior parte dei casi che si verificano nei rapporti con i maestri non

soci delle Scuole di sci trattasi effettivamente di una collaborazione coordinata e continuativa con carattere di esclusività e pertanto l'interpretazione ministeriale potrebbe essere contrastata con valide argomentazioni dottrinali. Su questo argomento va anche fatta una riflessione di categoria in quanto, come sappiamo per le esperienze passate, una posizione univoca della categoria permette di sostenere con più forza le argomentazioni di carattere interpretativo delle norme fiscali più favorevoli alla categoria stessa. Per questo chi scrive ritiene opportuno effettuare ulteriori verifiche prima di assumere una posizione di allineamento passivo all'interpretazione del Ministero, questo anche in previsione delle ulteriori novità che saranno introdotte per le collaborazioni coordinate e continuative per il 2001.

2 INPS, gestione commercianti

E' stato più volte sottolineato, già a partire dal convegno di San Marino del 1994, che per il mds esiste l'obbligo di essere iscritto all'INPS.

Infatti il mds che esercita l'attività ed è la sua occupazione prevalente, sia che eserciti in una scuola ovvero in forma individuale, è obbligato all'iscrizione INPS gestione speciale commercianti per il disposto combinato di due norme, la prima relativa ad una legge del 1965, la n.170 all'art.29, che disciplina i maestri di sci, le Guide e le guide turistiche e l'altra disposizione, più recente, è contenuta nel collegato alla Finanziaria del 97 all'art.1 comma 205, che prevede espressamente l'obbligo per i maestri di sci, oltre ad altre figure professionali.

L'iscrizione, come detto, va fatta nell'elenco speciale commercianti, compilando un apposito modulo presso la sede dell'INPS competente per luogo di residenza.

Quindi sotto questo profilo, se prima potevano esserci dei dubbi, dal 1 gennaio 97, non ce ne sono più.

Ugualmente non ci sono dubbi per i mds che esercitano due o più attività autonome: in questo caso l'attività prevalente è quella assorbente alla cui gestione previdenziale dovranno essere versati i contributi. Nel caso invece che un mds sia uno studente che esercita in modo veramente occasionale, secondo l'INPS nulla è dovuto.

Le situazioni intermedie alle precedenti vanno analizzate caso per caso.

3 INAIL e scuole di sci

Per quanto riguarda l'INAIL (l'assicurazione sugli infortuni del lavoro) si è giunti finalmente alla soluzione positiva della controversia che vedeva le Scuole di sci chiamate a versare annualmente il premio assicurativo. La circolare n.53 del 12 luglio scorso ha espressamente escluso le scuole di sci da tale obbligo riconoscendo alle stesse la natura giuridica di associazioni professionali e non di società e quella di lavoratore autonomo al singolo maestro di sci associato.

Preme sottolineare che il venir meno dell'obbligo assicurativo potrebbe venir meno laddove si rinvenissero nelle scuole di sci vincoli di subordinazione e di dipendenza tecnico-funzionale tra la scuola di sci e il singolo maestro.

4 INAIL nella Scuola di Sci: compenso corrisposto al Direttore e/o agli amministratori per la propria opera amministrativa

Norme di riferimento:

- Art.49 comma 2 lett.a, D.P.R.22/12/1986 N.917 (Testo unico Imposte Dirette).
- D.P.R.30/06/1965 N.1124;
- D.Lgs.23/02/2000 N.38;
- Circolare INAIL N.32 del 11/04/2000;
- Art.33 del disegno di legge Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 (in attesa di approvazione al Senato).

Alcune Scuole, nella loro struttura amministrativa, prevedono un Direttore, degli amministratori e dei revisori dei conti. L'opera di questi soggetti è generalmente pagata con un

compenso determinato dall'Assemblea dei soci.

L'attività di queste figure è attualmente disciplinata dall'art.49, comma 2 lett.a) del D.P.R.917/86 come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

E' appena il caso di segnalare che, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, la lettera a) del comma 2 dell'art.49 sarà abrogata ed il contenuto, con alcune modifiche, migrerà nell'art.47, comma 1, alla nuova lettera c-bis), così come prevede l'art.33 del Collegato fiscale alla legge Finanziaria 2000 in corso di approvazione al Senato. Tale modifica fa sì che questi redditi non saranno più considerati di lavoro autonomo ma assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Il D.Lgs.38/2000 ha previsto per questi soggetti, che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa e per i loro committenti, una serie di nuovi adempimenti e nuovi oneri derivanti dall'estensione della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che si vanno ad aggiungere agli adempimenti e oneri INPS previsti dalla L.335/95. Tale normativa, in buona sostanza, può essere così di seguito sintetizzata:

Soggetti obbligati

La norma in oggetto dispone che l'obbligo di assicurazione sussiste per i lavoratori parasubordinati che dalla data del **16 marzo 2000** (entrata in vigore del decreto), svolgono le attività di cui all'art.1 del D.P.R. N.1124 del 30 giugno 1965 (Testo Unico).

Sono considerati lavoratori parasubordinati e come tali rientranti nell'obbligo assicurativo tutti coloro che, fra gli altri, percepiscono compensi derivanti da:

- attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando questi soggetti facciano uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio od utilizzino direttamente dei veicoli a motore che risultino essere strumentali all'esercizio delle mansioni svolte (cfr.Circ.INAIL n.32 del 11/4/2000 paragrafo 4).

L'articolo del Testo Unico INAIL sopracitato, elenca una serie di attività produttive con un evidente rischio infortunistico per soggetti addetti a macchine, apparecchi o impianti; lo stesso articolo prevede che siano considerate addette a lavori rilevanti ai fini del rischio infortunistico, le persone comunque occupate in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione o l'attività principale. Sono altresì considerati addetti a lavori rilevanti ai fini dell'assicurazione coloro che, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di chi in modo permanente od avventizio presta opera retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione.

Misura del premio assicurativo.

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è costituito dai compensi effettivamente percepiti ed attualmente determinata ai sensi dell'art.50, comma 8, del D.P.R.917/86.

Il premio assicurativo si calcolerà applicando alla base imponibile il tasso corrispondente alla lavorazione prevalente svolta nell'azienda, qualora l'attività del collaboratore sia riferibile ad una delle posizioni assicurative già denunciate dal committente (es. posizione INAIL per le impiegate dell'ufficio della scuola); in caso contrario quello dell'attività effettivamente svolta. La base imponibile non può, comunque essere:

inferiore al "minimale" annuo identificato con la retribuzione annuale minima assunta per il calcolo delle rendite pari a L.21.724.000;

superiore al "massimale" annuo identificato nella misura prevista per la liquidazione delle rendite pari a L.40.345.000.

Gli importi del minimale e del massimale sono stati così determinati con decorrenza 1 luglio 2000 dal D.M. approvato lo scorso 1 agosto 2000. In presenza di rapporti inferiori all'anno, sia il "minimale" che il "massimale" dovranno essere rapportati all'effettivo periodo della prestazione. Il premio assicurativo dovrà essere ripartito nella misura di 1/3 a carico del

prestatore e 2/3 a carico della Scuola committente, analogamente al trattamento effettuato per la contribuzione previdenziale alla gestione separata dell'INPS 10-13% L:335/95.

Obblighi del committente (Scuola di Sci).

- Il committente dovrà adempiere agli obblighi previsti dal T.U. per il datore di lavoro ovvero:
- apertura della posizione assicurativa almeno cinque giorni prima dell'inizio della prestazione;
 - comunicazione dei dati anagrafici del collaboratore contestualmente all'inizio ed alla cessazione del rapporto;
 - **istituzione e tenuta dei libri obbligatori quali libro matricola e il libro delle presenze;**
 - **rilevazione delle presenze;**
 - **calcolo e liquidazione delle somme dovute all'INAIL (anticipo entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento ed il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento):**
 - **denuncia delle retribuzioni**
 - **denunce di infortuni all'INAIL e all'autorità di Pubblica Sicurezza.**

5 Collaborazione coordinata e continuativa, anticipazioni sul DDL

Il collegato fiscale alla manovra per il 2000, modifica profondamente la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

In sintesi la modifica consiste nel fatto che i redditi erogati in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vengono fiscalmente qualificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non più redditi di lavoro autonomo.

Ne deriva che la determinazione del reddito sarà sostanzialmente identica a quella dei redditi di lavoro dipendente.

Il collaboratore perde la deduzione forfettaria del 6%, ma potrà beneficiare delle detrazioni di lavoro dipendente; inoltre sarà possibile riconoscere il regime della tassazione separata relativamente ai compensi arretrati che oggi invece sono sempre soggetti a tassazione ordinaria.

Un altro beneficio per il collaboratore riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi: oggi i collaboratori sono spesso costretti a presentare la dichiarazione per ottenere il rimborso di quanto anticipato nel corso dell'anno per effetto delle ritenute subite; domani non sarà invece più necessario, in assenza di altri redditi, in quanto non vi saranno più situazioni di credito. A fronte di alcuni vantaggi del collaboratore, si profilano nuovi adempimenti per il sostituto d'imposta, come si desume dal confronto tra prima e dopo l'assimilazione dei redditi dei collaboratori ai redditi di lavoro dipendente, riassunti in tabella.

adempimento	fino al 31/12/2000	.dal 01/01/2001
ritenute IRPEF	residenti 20%; non residenti 30% (o quella minore prevista dalle convenzioni)	residenti: aliquote progressive per scaglioni di reddito non residenti 30% (o quella minore prevista dalle convenzioni) ritenute IRPEF
addizionali IRPEF comunali, provinciali e regionali	non si applicano;	trattenute dal sostituto d'imposta nel conguaglio di fine anno (a rate) o di fine rapporto (in un'unica soluzione)
detrazioni per carichi di	non si applicano	si applicano al pagamento

famiglia		dei compensi (occorre la richiesta di spettanza)
detrazioni per oneri	non si applicano	si applicano nel conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se trattenuti dal sostituto d'imposta
oneri deducibili dal reddito	non si applicano	se trattenuti dal sostituto d'imposta si deducono dai compensi
conguaglio di fine rapporto o di fine anno	non previsto	previsto
conguaglio riassuntivo	non previsto	si applica a richiesta del collaboratore entro il 12 gennaio dell'anno successivo
versamento delle ritenute	entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi	entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi
codice tributo ritenuta IRPEF	1.041	1.004
certificazione	in forma libera	cud
dichiarazione di sostituti d'imposta (mod.770)	quadri SC e SD	quadri SA, SB e SD

6 La responsabilità del Direttore di Scuola nel caso non venga emessa fattura dal Maestro non socio

Norma di riferimento:

- Art.6, comma 8, D.Lgs.18/12/1997 n.471.

L'Amministrazione Finanziaria potrebbe sostenere che il Direttore della Scuola di sci, quale legale rappresentante della stessa, non può non sapere che con l'istituzione dell'Albo Professionale dei Maestri di sci (L.81/91) ogni Maestro per poter esercitare deve essere iscritto nello stesso e, che, quindi, come prima conseguenza ogni attività di insegnamento svolta dallo stesso Maestro, se pur occasionalmente, rientra nell'attività professionale a fronte della quale deve essere emessa la relativa fattura/parcella con IVA al 20%.

Detto questo, qualora il committente Scuola di sci, nella persona del proprio Direttore, abbia "acquistato" servizi (ma vale anche per beni) senza che sia stata emessa fattura da parte del Maestro nei termini di legge (entro il giorno del pagamento del compenso) o sia stata emessa una fattura irregolare, è punito, fatta salva la responsabilità del Maestro, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di lire 500.000.=, semprechè non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

- 1.7 Se non ha ricevuto la fattura trascorsi 4 mesi dalla data di pagamento del compenso, entro i successivi 30 giorni previo versamento dell'imposta dovuta, deve presentare all'Ufficio IVA, ora in molti casi Ufficio Unico delle Entrate competente territorialmente nei suoi confronti, un'autofattura in duplice copia nella quale siano evidenziate le indicazioni previste per la fattura dall'art.21 D.P.R.633/72;

- 2.7 Se ha ricevuto una fattura irregolare (ad esempio, di importo inferiore a quello effettivo per errori di conteggio, oppure imposta calcolata con aliquota IVA errata) presenta

all'Ufficio competente, così come individuato nel precedente punto, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice copia, previo sempre il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Sia nel caso 1) che nel caso 2) il versamento dell'IVA dovuta avverrà tramite il Modello F24 utilizzando il codice tributo "9399". L'Ufficio rilascerà una copia dell'autofattura o del documento integrativo e quindi la Scuola di sci provvederà all'annotazione di tale documento, al pari delle altre fatture, nel registro acquisti.

7 INPS, responsabilità del Direttore

Un aspetto forse meno conosciuto riguarda le sanzioni a cui va incontro il mds che non osserva l'obbligo di versare i contributi previdenziali.

Secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01/01/1997, sono separati i casi da evasione contributiva da altre inadempienze minori.

In caso di inadempienze quali mancato o ritardato pagamento di contributi è prevista la sanzione di una somma aggiuntiva annuale pari al tasso di dilazione e differimento maggiorato di 3 punti.

In caso di evasione o denunce non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva prevista per le inadempienze minori, è prevista una sanzione compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100% di quanto dovuto a titolo di contributi o premi omessi.

L'obbligo contributivo individua un rapporto personale tra il mds e l'INPS, nel senso che incombe sul soggetto mds l'onere di attivarsi per i vari adempimenti, dall'iscrizione, alla denuncia contributiva, ai versamenti.

Questo vale sia che il mds eserciti l'attività a titolo individuale oppure che la eserciti come associato in una scuola di sci.

In quest'ultimo caso, non possono essere attribuite né direttamente e nemmeno indirettamente delle responsabilità al direttore di scuola se il mds associato non versa i contributi (o non paga le tasse).

Per puro scrupolo morale, il direttore può ricordare ai mds quali siano gli obblighi fiscali e contributivi, ma in caso di inadempienze dell'associato, non è prevista una responsabilità sussidiaria della scuola o del direttore.

8 Responsabilità civile del maestro di sci

Come è noto il maestro di sci svolge un'attività di tipo professionale per il cui esercizio è necessaria l'abilitazione prevista dall'art.6, legge 8 marzo 1991, n.81 (legge quadro per l'esercizio della professione del maestro di sci).

Da ciò discende l'applicabilità del regime di responsabilità, di cui all'art.2236 c.c., laddove è previsto che, se la prestazione professionale implica una soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.

Dall'applicazione dell'art.2236 del c.c.ne discende inoltre che, quando non si pongono problemi che presentino particolari difficoltà, il maestro di sci risponde sulla base delle regole comuni (art.1176, comma 2, cc) anche per colpa lieve.

Peraltro, nella prassi, dovendo riconoscere il maestro di sci un bagaglio di cognizioni tecniche e di esperienza derivanti dal superamento di un esame assai impegnativo, l'operatività dell'art.2236 c.c.(problemi tecnici di speciale difficoltà) è difficilmente applicabile e pertanto la responsabilità del maestro di sci è incentrata sulla normale diligenza applicabile a questo settore.

Dalle più recenti sentenze in tema di responsabilità degli insegnanti si ricava la regola per cui il maestro di sci, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adempiuto al

dovere di vigilanza, con una diligenza idonea a impedire il fatto.

La definizione della responsabilità e, quindi, dei doveri di vigilanza del maestro, varia a seconda quindi dei singoli casi pratici.

Peraltro, il Tribunale di Torino ha indicato una serie di elementi circa il concetto di normale diligenza e quindi di prudenza che il maestro deve comunque osservare:

- il maestro di sci è tenuto a garantire, per la sua stessa funzione, l'incolumità dei partecipanti alla lezione;
- deve risultare in possesso di quelle precise cognizioni tecniche, che gli sono richieste per l'esercizio della sua attività;
- deve agire con prudenza;
- deve essere in grado di valutare la preparazione, la capacità, nonché la resistenza fisica dei suoi allievi ad affrontare una determinata discesa;
- è tenuto a valutare le condizioni atmosferiche in relazione alla capacità dei suoi allievi;
- deve valutare l'opportunità, in particolari situazioni, di astenersi dalla lezione.

Soffermandoci sulla capacità tecnica degli allievi, è interessante sottolineare come venga meno la responsabilità del maestro per danni subiti dall'allievo nell'ambito delle proprie capacità tecniche, ma che si debba comunque tenere conto della capacità dell'allievo a valutare il rischio. In particolare, un bambino pur bravo a sciare, tende a sottovalutare il rischio e quindi il maestro è responsabile dei danni subiti dallo stesso anche se tecnicamente poteva essere in grado di superarlo.

Sulla base dell'esperienza tecnica e della nozione di diligenza è possibile inoltre aggiungere le seguenti ulteriori regole di condotta:

- il maestro deve controllare che l'allievo abbia la pista libera prima di partire per un esercizio;
- è necessario verificare che l'allievo abbia l'attrezzatura adatta;
- nel caso di lezione collettiva è tenuto a trasferire l'allievo in un altro gruppo se dimostri capacità tecniche inferiori a quelle dei compagni;
- non deve fare effettuare esercizi all'allievo in spazi a visione non piena.

8bis Responsabilità civile della scuola di sci

Nel momento in cui il maestro di sci svolge la propria attività non individualmente ma quale associato di una scuola è ravvisabile anche la responsabilità contrattuale e solidale della scuola stessa. L'azione contro la scuola di sci può essere esperita sulla base dei principi generali dell'inadempimento e sulla base degli artt.1228 e 2049 del c.c. che regolano la responsabilità del committente (la scuola) per i danni arrecati dai propri subordinati (maestri) nei confronti dei terzi (allievi).

E' importante sottolineare che è la scuola con il proprio patrimonio ad essere solidalmente chiamata in causa e non i singoli maestri. E' opportuno quindi che sia il maestro di sci sia la scuola di sci stipulino una adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali, per evitare di esporre il patrimonio personale e associativo al rischio di una aggressione da parte del creditore.

9 Responsabilità del direttore per comportamento inadeguato del maestro di sci

La responsabilità del mds deriva in genere dall'applicazione per analogia dell'art.2048 cc che estende la responsabilità dei maestri e dei percettori al mds.

Analoga responsabilità esiste nella persona del direttore della scuola di sci, che è tenuto ad esercitare la propria sorveglianza sui maestri che fanno parte della scuola.

Essi hanno pertanto un potere dovere di sorveglianza sui maestri della scuola che dirigono.

Il direttore ha per esempio la discrezionalità di formare i gruppi di allievi prima della lezione ed è suo dovere pertanto formare gruppi omogenei, in modo da garantire la sicurezza e la tranquillità della lezione. In caso di gruppo non omogeneo, se l'allievo meno capace subisce delle lesioni, il direttore potrebbe essere chiamato a rispondere per negligenza e ritenuto quindi responsabile dell'evento dannoso. Così altrettanto se dovesse formare gruppi di lezione numerosi, tanto da non garantire la sicurezza. Infatti, mentre solo la legislazione della Valle d'Aosta disciplina gli allievi partecipanti alla lezione, le altre regioni lasciano la decisione alla discrezionalità del direttore della scuola.

Lo stesso vale per le condizioni fisiche e psichiche dei maestri (alcool, stupefacenti, malattie invalidanti). Ogni direttore è responsabile delle condizioni generali dei propri maestri se succedono incidenti a causa dell'inadeguatezza del maestro.

Principio generale liberatorio della responsabilità è quello di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante l'aver preso tutte le precauzioni necessarie.

10 Responsabilità civile del direttore della scuola di sci

Se è possibile individuare i limiti entro i quali ricondurre le responsabilità del maestro di sci e della scuola di sci, molto più difficile è individuare i rischi in cui incorre il direttore della scuola di sci, tenuto conto che il direttore è una figura atipica nel novero delle associazioni professionali e che nelle associazioni professionali risponde dei danni il professionista che ha agito e mai gli altri professionisti. Il direttore essendo il legale rappresentante ed essendo preposto al coordinamento e alla vigilanza del rispetto da parte del singolo maestro delle norme di comportamento stabilite dalla legge, dallo statuto sociale e dal regolamento interno della scuola potrebbe essere chiamato a rispondere, in presenza di un danno arrecato ad un allievo, per comportamento omissivo (art.38 del c.c.).

I limiti di tale responsabilità sono peraltro molto difficili da individuare.

Certamente il direttore risponde quando ha affidato l'ora di lezioni ad un maestro palesemente in stato di ebbrezza, così come non risponde nel caso in cui il comportamento del maestro sia palesemente fuori dal proprio controllo (il maestro impazzisce e spinge l'allievo fuori pista).

11 Ripartizione dell'utile ai fini fiscali dell'Associazione professionale Scuola di Sci

Norma di riferimento:

- Art.5 D.P.R.22/12/1986 n.917 (Testo Unico Imposte Dirette).

La quasi totalità delle Scuole di sci nei propri statuti, formati come scrittura privata autenticata o come atto pubblico, hanno previsto formule di questo tipo in relazione al riparto dell'utile: "Ogni socio parteciperà alla ripartizione delle somme complessivamente percepite dalla scuola ed all'assunzione dei costi di gestione sostenuti, in base all'attività professionale effettivamente svolta dai soci in proporzione diretta al numero delle ore (oppure: al numero delle giornate, al numero delle mezze giornate) di effettivo insegnamento (o di presenza) presso la Scuola".

A ben vedere, questa formula dice solo in che modo devono essere ripartiti gli utili della Scuola di sci, Associazione fra professionisti equiparata alla società semplice ai fini che qui ci interessano, per evitare che gli stessi siano divisi proporzionalmente al valore dei conferimenti dei soci e, qualora tali conferimenti non risultino determinanti, siano divisi in quote uguali fra gli stessi soci. Infatti una simile formulazione "non determina" le quote di partecipazione agli utili, ma dice solo in che modo devono essere determinate. In buona sostanza da un metodo ma non "il quantum". Detto questo, si può sostenere, che le Scuole di sci debbano "determinare" la ripartizione degli utili di un anno con la redazione di una scrittura privata

autenticata o di un atto pubblico, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale scrittura, compilata dalla Scuola ed autenticata dal notaio potrebbe essere la seguente:

SCRITTURA PER LA RIPARTIZIONE DELL'UTILE 2000 DELLA SCUOLA DI SCI.....

(Art.5 comma 3 lett.c, D.P.R.917 del 22 dicembre 1986)

L'anno duemilauno, il giorno trenta del mese di giugno il sig.Rossi Mario nato a Roma il 6 luglio 1944 e residente a Trento Via Rosmini 49 Cod.Fisc.:....., nella sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore della Scuola Italiana di Sci.....con sede inVia delle Montagne 2, Cod.Fisc.:.....iscritta al Resgistro Imprese di Trento al n...../1996.

Premesso

Che l'art.25) dello Statuto Sociale così recita:

“UTILI Ogni socio parteciperà alla ripartizione delle somme complessivamente percepite dalla Scuola ed all'assunzione dei costi di gestione sostenuti, in base all'attività professionale effettivamente svolta dai soci in proporzione diretta al numero di ore di effettivo insegnamento presso la Scuola.

.....omissis.....”.

Tutto ciò premesso, il Legale Rappresentante dichiara

che la ripartizione degli utili per l'anno 2000 fra gli Associati della Scuola Italiana di Sci.....in base all'attività dagli stessi effettivamente svolta, come emerge dal rendiconto regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria del 27 maggio 2001, risulta dal prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “A”.

Il presente atto viene redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 comma 3 lett.c) del D.P.R.917 del 22 dicembre 1986.

Firma

Il Legale Rappresentante

Allegata ci sarà la lista dei Maestri di sci soci con il codice fiscale, il totale delle ore fatte da ognuno dal 01/01/2000 al 31/12/2000, la quota percentuale di utile spettante ad ognuno calcolata in base al rapporto fra le ore fatte dal singolo e il totale della scuola. Volendo si può anche inserire l'importo di utile corrispondente alla percentuale di riparto.

12 Responsabilità penale e fiscale del maestro di sci e del direttore della scuola

Affinchè si possa parlare di responsabilità penale, che ricordiamo è sempre personale, è necessario che essere contestualmente in presenza del fatto lesivo (danno) e della colpa di chi ha commesso il fatto.

Per quanto riguarda gli elementi propri della colpa si rimanda a quanto già detto in tema di responsabilità civile (in generale il venir meno del dovere di vigilanza).

Merita al contrario un richiamo la particolare responsabilità cui potrebbe essere chiamato a rispondere il direttore.

Infatti la responsabilità penale potrebbe ricadere anche sul soggetto che, pur preposto alla vigilanza, col suo comportamento omissivo ha fatto sì che accadesse il danno.

Quindi il direttore della scuola potrebbe essere chiamato a rispondere in concorso di reato non avendo messo in atto tutti quei controlli che in qualità di legale rappresentante e di preposto alla gestione della scuola doveva metter in atto.

Con la riforma della legge c.d.”manette agli evasori” si sono notevolmente ridotte le

violazioni di carattere fiscale che possono avere una rilevanza penale in capo al legale rappresentante della scuola di sci in ipotesi di accertamento.

Non essendo questa la sede per esaminare nel dettaglio le singole nuove ipotesi di reato si evidenziano di seguito le principali violazioni che possono interessare le scuole di sci:

Reclusioni da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per chiunque indica in dichiarazione annuale ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo o costi fittizi quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore a L.150 milioni e l'ammontare complessivo dei ricavi non dichiarati risulta superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi:

Reclusione da 1 a 3 anni per chiunque indica in dichiarazione annuale ricavi o costi fittizi inferiori a quelli effettivi quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore a L.200 milioni e l'ammontare complessivo dei ricavi non dichiarati risulta superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi:

Reclusione da 1 a 3 anni in caso di dichiarazione omessa quando l'imposta evasa risulta superiore a L.150milioni.

13 Liberazione da responsabilità per atti amministrativi

La gravità della responsabilità personale a carico degli autori della violazione fiscale è fortemente mitigata da due disposizioni che disciplinano il rapporto fra responsabilità della società e dell'autore che ha commesso il fatto:

-) la facoltà della società o impresa di assumere la responsabilità della violazione, liberando totalmente l'autore;
-) l'esonero da responsabilità dell'autore per le sanzioni superiori a 100 milioni di Lire in caso di violazioni commesse senza colpa grave e senza diretto vantaggio a favore dell'autore stesso.

Nel caso di assunzione di responsabilità da parte della società, sia per le violazioni commesse con colpa lieve, sia per quelle commesse con colpa grave o con dolo, l'eventuale pagamento della sanzione da parte della società o impresa, libera l'amministratore o il dipendente da qualsiasi obbligazione verso il Fisco. Però l'autore della violazione rimane soggetto al diritto di regresso della propria società (la società può cioè pretendere il pagamento della sanzione versata; in pratica l'autore non è più debitore verso il Fisco ma lo è verso la propria impresa). In tale situazione, la società può rinunciare al diritto di regresso e la rinuncia può anche essere preventiva assumendo ad esempio in un'apposita delibera che accolla alla società le sanzioni derivanti da tutte le violazioni fiscali commesse dai dipendenti o amministratori (con colpa lieve) in adempimenti dell'impresa.

L'assunzione di responsabilità da parte della società vale anche nei confronti del fisco: l'amministrazione finanziaria notifica l'atto di contestazione o l'avviso di irrogazione della sanzione sia all'amministratore sia alla società, ma il pagamento da parte della società libera comunque l'amministratore o il dipendente. Si ritiene inoltre che l'amministratore o il dipendente possa liberarsi anche prima dell'effettivo pagamento da parte della società notificando all'Amministrazione Finanziaria copia della delibera o dell'atto con cui la società o l'impresa abbia preventivamente assunto la responsabilità.

Infine, indipendentemente dalla decisione della società di pagare la sanzione liberando da ogni obbligo il proprio amministratore o dipendente, la legge limita alla somma di Lire 100 milioni la loro responsabilità, a condizione che la violazione sia stata commessa con colpa lieve e che l'autore non ne abbia tratto vantaggio diretto.

14 IRAP: aspetti generali

Norme di riferimento principali:

- D.Lgs 15/12/1997 n.446 (Decreto istitutivo IRAP);
- D:Lgs 10/04/1998 n.137 (Correzioni al decreto istitutivo);

- D:Lgs 30/12/1999 n.504 (Modifiche al decreto istitutivo)

Il D.Lgs n.446/97 ha istituito l'IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

L'IRAP ha sostituito alcune tasse ed imposte, in particolare:

- la "tassa sulla salute" o per meglio dire il contributo al servizio sanitario nazionale (CSSN);
- altri contributi minori per malattia, invalidità, vecchiaia e superstiti;
- l'imposta locale sui redditi (ILOR);
- l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP);
- la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione della P.IVA;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese (Imposta Patrimoniale).

I soggetti passivi dell'imposta sono, fra gli altri, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art.5, comma 3, del D.P.R.917/86 (Testo Unico Imposte Dirette) esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1 del medesimo D.P.R.917/86. Fra questi soggetti vi rientrano, quindi, sia le Scuole di sci che i Maestri Liberi Professionisti. La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta (V.A.P.) derivante dall'attività esercitata nel territorio di ciascuna regione. Il V.A.P. è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente (art.8 D.Lgs 446/97). Non sono considerati costi deducibili ai fini IRAP, i compensi corrisposti dalla Scuola per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ed i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente. Sono invece considerati costi deducibili ai fini IRAP i contributi INAIL, le spese relative al personale assunto come apprendisti e, nei limiti del 70%, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro. L'aliquota IRAP per le attività professionali è del 4,25%. La dichiarazione e l'autoliquidazione dell'imposta avvengono secondo le modalità previste per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico). Infine, è appena il caso di segnalare che da più parti è stata sollevata eccezione di incostituzionalità di tutto il decreto IRAP.

Fra gli altri, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez.VIII, con la propria ordinanza del 6/10/1999 ha giudicato l'eccezione di legittimità costituzionale "...rilevante e non manifestamente infondata...". Per questo motivo ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché decida in merito.

FACSIMILE DI POSSIBILE PROPOSTA E RELATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE DI "MANLEVA" AI SENSI DELL'ART.11, COMMA 6, D. LGS.472/1997 PER AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E REVISORI DEI CONTI.

Il Presidente/Direttore propone all'Assemblea di deliberare per l'assunzione a carico della Scuola..... di eventuali debiti per sanzioni amministrative causate da violazioni di norme tributarie senza dolo o colpa grave, così come prevede l'art.11, comma 6, D.Lgs.472/97 di cui si evidenziano le parti salienti:

- dato che il 1 aprile 1998 sono entrati in vigore i decreti legislativi che hanno introdotto una nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali ed in particolare con il D.Lgs.472/97, che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, è stato introdotto il principio della responsabilità personale della persona fisica autrice della violazione, in questa sede è opportuno rilevare che:
- la sanzione pecuniaria fa carico alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
- nel caso di trasgressioni correlate agli obblighi tributari di una società o ente, la sanzione pecuniaria colpisce il dipendente, il rappresentante o l'amministratore che ha compiuto la

violazione. In tal caso la società o l'ente è obbligato in solido con l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso. Di particolare interesse è poi, appunto, la disposizione di cui all'art.11, comma 6, del cennato D.Lgs., secondo la quale, per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la società, l'associazione o l'ente, possono assumere il debito dell'autore della violazione.

Ciò premesso si pone per la Scuola l'esigenza di valutare l'opportunità dell'assunzione del debito. A tal riguardo, infatti, è opportuno osservare che la riforma del sistema sanzionatorio tributario e, soprattutto, l'introduzione del principio penalistico di responsabilità personale dell'autore della violazione, potrebbero creare inconvenienti di rilievo nella gestione ordinaria della Scuola, quindi provocare un "rallentamento" delle attività della stessa. E' peraltro opportuno segnalare che la Scuola sarebbe, comunque, chiamata a rispondere delle sanzioni, dal momento che, secondo le disposizioni generali, in caso di violazione compiuta dai dipendenti, dal rappresentante legale o dall'amministratore, la Scuola, nel cui interesse essi hanno agito, è responsabile in solido per le sanzioni irrogate.

Tanto premesso, si propone quindi all'Assemblea l'assunzione della seguente delibera:

La Scuola.....si assume, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori, i dipendenti e i revisori dei conti, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui i rappresentanti, gli amministratori, i dipendenti ed i revisori dei conti, abbiano commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Scuola.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art.5, comma 3, del D.Lgs.472/97. Per quanto concerne le spese legali e di giudizio relative, queste sono assunte dalla Scuola anche per la difesa dei rappresentanti, amministratori, dipendenti e revisori dei conti..

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA

In persona del ***** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta AL N. 356 Ruolo Gen. dell'anno 1999, promossa

DA

*****, e da *****, entrambi residenti in Ancona, e qui rappresentati e difesi dall'Avv. ***** e presso di lui domiciliati in Ancona, via *****, come da mandato in calce all'atto di citazione.

CONTRO

1) Compagnia aerea *****, in persona del legale rappresentante, domiciliata in *****

OGGETTO

Risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per gli attori: Condannare la convenuta al risarcimento danni causato agli odierni attori in complessive £. 1.790.387, salva ripartizione interna agli stessi creditori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con atto di citazione notificato il ***/**/***** parte attrice esponeva quanto appresso.

Gli odierni attori, in data ***/**/*****, avrebbero dovuto imbarcarsi sul volo CU *** della Compagnia aerea ***** in partenza dall'Havana alle ore ***** per Roma.

Tuttavia il volo veniva inopinatamente cancellato, ed aveva luogo dopo oltre 20 ore. Essi hanno subito danni per aggravio di spese e perché costretti a riprendere il lavoro con un giorno di ritardo.

2) Il convenuto rimaneva contumace.

3) In corso di causa il Giudice di Pace interrogava i testi ammessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4) IN RITO

Le parti attrici hanno offerto in comunicazione documenti redatti in lingua straniera, non accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana. In difetto d'interprete (art. 122 e 123 c.p.c.) essi non sono sufficienti elementi di prova.

Questo GdP assolve la vertenza secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.

5) In fatto e in diritto.

Questo GdP ritiene provato che gli attori per ed improvvisa cancellazione del volo CU ***, della Compagnia aerea ***** sono stati costretti a soggiornare all'Havana (Cuba) un giorno in più del previsto sopportando spese aggiuntive.

La Compagnia aerea ***** è responsabile, per negato imbarco sul volo in partenza da Havana (Cuba) per Roma alle ore **, ** del */**/*****, come da obbligazioni assunte con biglietto di volo rilasciato il ***/**/***** ai viaggiatori ***** e ***** , i quali perciò hanno diritto al ristoro dei danni.

In particolare questo GdP liquida equitativamente ed a forfait per ciascun passeggero: £. 284.000 al giorno per vitto e alloggio (danno emergente) più £. 580.000 per indennità compensativa ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 295/91 del 4/2/1991 in Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 20 del 18/4/1998 – e così in totale £. 1.728.000.

Non v'è prova di altri danni sofferti.

Rigetta la domanda di liquidazione di danno per lucro cessante, in difetto di prova sull'affare in concreto andato perduto nel giorno di ritardo al lavoro.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ancona, definitivamente ed equitativamente pronunciando sulla causa civile come in epigrafe indicata, uditi i procuratori delle parti, contrariis reiectis, così decide:

1) dichiara la Compagnia aerea ***** responsabile verso gli attori, per non aver prestato loro il volo di ritorno da l'Havana a Roma nei tempi contrattuali previsti nel biglietto del ***/**/*****.

- 2) Accoglie la domanda attrice
- 3) Liquidava i danni equitativamente per ciascun passeggero in £. 284.000 al giorno per vitto e alloggio, più £. 580.000 per indennizzo.
- 4) Condanna la Compagnia aerea ***** a versare ai Sig.ri ***** e ***** , la somma di £. 1.728.000, salva loro ripartizione interna.
- 5) Condanna la soccombente agli oneri di lite che liquidava in complessive £ _____ , oltre IVA, CAP e rimborso forfetario 10% per spese generali.

Ancona, li ___/___/_____

OVERBOOKING: IL COMMENTO ALLA SENTENZA

E' disdicevole prassi delle Compagnie aeree la continua e, spesso, impunita, sovrapprenotazione dei voli aerei. Molti vettori aerei accettano prenotazioni per un numero superiore ai posti fisicamente disponibili nell'aeromobile.

Questo avviene, con preferenza, in quei periodi dell'anno in cui maggiore è la richiesta di "voli" da parte degli ignari utenti. Il disagio che il passeggero è costretto a subire passivamente è di tutta evidenza e, i malcapitati non possono fare altro che attendere di essere imbarcati su un volo successivo.

Il perché di questa "tecnica" poco ortodossa e, poco professionale, è da ricercarsi nell'esigenza del vettore aereo di fornire una risposta sempre positiva agli utenti che intendano usufruire del servizio di trasporto aereo e, d'altro canto mira ad evitare o, comunque, a diminuire sensibilmente il rischio, per la Compagnia aerea, di effettuare voli con uno scarso numero di passeggeri.

In effetti, le Compagnie aeree tendono a porre a disposizione per le prenotazioni, un numero di posti superiori alla reale disponibilità fisica dell'aeromobile, nella speranza che, laddove vi sia qualsivoglia disdetta (rectius: mancata riconferma) delle prenotazioni effettuate, i posti resisi disponibili non rimarranno vuoti. D'altra parte è prassi che, soprattutto alle agenzie turistiche, il vettore aereo permetta di non riconfermare il volo "bloccato", anche pochi giorni prima del viaggio.

La sovrapprenotazione, definita anche overbooking, mira proprio ad evitare che mancate riconferme dell'ultima ora, consentano l'effettuazione di viaggi aerei con posti disponibili, con un'evidente perdita di utile da parte del vettore.

Il meccanismo si rivela pressoché infallibile se, effettivamente, il numero di passeggeri che si presenta al check in, il giorno dell'imbarco non sia, nei fatti, superiori alla disponibilità dei posti dell'aviogetto.

In questo caso, è evidente che quella che comunemente viene definita tecnica dell'overbooking, a sottolineare come trattasi di una vera e propria modalità di vendita, provochi ad alcuni viaggiatori un danno economicamente valutabile, non consentendo loro di ottenere, dal vettore, la prestazione promessa, con le modalità e le tempistiche di esecuzione all'uopo pattuite contrattualmente.

Il passeggero rimasto a terra, a causa della aggressiva politica di vendita del servizio, adottata dalla Compagnia aerea di riferimento, si vedeva, tutt'al più risarcire la notte "perduta" con il mero rimborso delle spese di pernottamento e degli eventuali pasti.

Altrettanto frequentemente le condizioni generali dei contratti standard di trasporto aereo sono puntuali e categorici nell'escludere ogni responsabilità del vettore nel caso di ritardo nella partenza, deducendo che, in ogni caso, gli orari indicati, non sono affatto vincolanti.

L'utente, spesso, oltre che subire il colpevole inadempimento delle Compagnie aeree, si vedeva preclusa ogni possibilità risarcitoria proprio dalla "gabbia contrattuale" costruita ad arte per esonerare da qualsivoglia responsabilità il vettore di turno.

Nel lontano 1991, tuttavia, la spiacevole prassi dell'overbooking è stata fatta oggetto di approfonditi studi da parte della Unione Europea, allora Comunità Economica Europea, la quale, nell'ottica di approntare,

in ogni settore, una tutela concreta del contraente debole di fronte alle "imposizioni" contrattuali del contraente forte, ha emanato un Regolamento comunitario, il numero 295, che stigmatizza la tecnica della sovrapprenotazione e garantisce all'utente una tutela risarcitoria perlomeno accettabile.

Il Regolamento CEE n. 295 del 1991, direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione europea e vincolante anche per le compagnie aeree non comunitarie che espletano servizio negli Stati membri UE, ha istituito un sistema particolare di compensazione per i passeggeri cui venga negato l'imbarco su un volo di linea in precedenza prenotato.

Le statuizioni contenute nel Regolamento ut supra indicato, trovano applicazione non solo nei confronti dei voli predisposti da Compagnie aeree comunitarie, a prescindere dalla loro destinazione finale, ma anche nei riguardi delle Compagnie che, pur non avendo "bandiera comunitaria", espletino servizio negli Stati Membri.

Il significato di tale ultima espressione è stato oggetto di un lungo dibattito. Infatti, l'opinione di chi voleva optare per una lettura in chiave restrittiva di tale espressione, riconoscendo l'applicabilità della normativa in parola nei confronti delle Compagnie aeree extracomunitarie limitatamente ai voli in partenza da uno Stato UE e diretti in altro Stato membro, si è scontrata con la diversa e, forse, più corretta interpretazione del Regolamento, nel senso di ritenere che lo stesso debba considerarsi applicabile anche nei confronti di quelle Compagnie Aeree extracomunitarie che espletino servizio da, o per, Stati Membri dell'UE.

Tale interpretazione appare più aderente alla volontà del legislatore europeo che, con l'emanazione del Regolamento in parola, ha inteso fornire una tutela, il più ampia possibile, al viaggiatore che si trovi a usufruire del servizio aereo da o per i Paesi dell'Unione Europea.

Le condizioni per l'applicazione del sistema di compensazione creato ad hoc dalla Unione Europea sono le seguenti:

- viaggiare su un volo di linea da o per un Paese membro dell'Unione europea;

L'esclusione dei voli c.d. "charter" dall'ambito di applicazione del Regolamento sopra citato, trova causa nella diversa natura di siffatto tipo di trasporto, nell'espletamento del quale, come il passeggero ben sa, l'orario dell'effettuazione del servizio di trasporto può modificarsi.

- essere in possesso di un biglietto valido sul quale sia indicata una prenotazione confermata per il volo interessato (generalmente si tratta dell'indicazione "OK" nello spazio appositamente previsto);

- essersi presentati al banco di accettazione per tale volo prima dell'ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea.

Il regolamento UE prevede inoltre che, al ricorrere delle summenzionate condizioni, il passeggero che si veda rifiutato, sine causa, l'imbarco sul volo prenotato abbia diritto ad usufruire del seguente sistema compensatorio:

- potrà, a sua scelta, ottenere il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o un volo alternativo ad una data successiva che gli convenga.

- indipendentemente dalla scelta effettuata dal passeggero, lo stesso ha diritto al pagamento immediato da parte del vettore aereo di una compensazione pecuniaria minima pari a 300 Euro (il Regolamento reca testualmente la dicitura ECU) per i voli oltre i 3.500 Km., considerata la destinazione finale indicata nel biglietto. Tale indennità forfettaria può essere ridotta del 50% qualora il passeggero abbia scelto un volo alternativo sino alla destinazione finale la cui ora d'arrivo non ecceda quella programmata per il volo inizialmente riservato, di 4 ore per collegamenti oltre i 3.500 Km.

- avrà inoltre diritto a rifocillarsi adeguatamente a spese del vettore aereo, oltre alla sistemazione in hotel a carico del medesimo nel caso in cui il passeggero si trovi bloccato per una o più notti.

Pertanto, il passeggero "vittima" del famigerato overbooking, potrà ottenere dalla Compagnia aerea inadempiente, oltre al rimborso delle spese dei pasti e della/e eventuale/i notte/i in albergo, un rimborso forfetario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri:

1) distanza chilometrica di percorrenza

2) tempo intercorrente tra la partenza del volo cui non è stato consentito, come da contratto, l'accesso e il

successivo in cui, il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente re-imbarcato.

A mio parere, tuttavia, il rimborso forfetario previsto dal Regolamento comunitario citato, non può essere considerato esaustivo laddove il viaggiatore riesca a provare di aver subito, comunque, un danno ulteriore rispetto a quello forfetariamente risarcitogli. Mi riferisco, in particolare, alla giornata di vacanza eventualmente non usufruita proprio a causa del ritardo nell'esecuzione del trasporto aereo, cagionato dall'overbooking, oppure, nel caso si trattasse di viaggio con destinazione Italia, presumibilmente, pertanto, di rientro, sarebbe opportuno, a mio avviso, calcolare nella somma da risarcire al viaggiatore la perdita subita sotto il profilo del mancato rientro al lavoro.

In questi casi la prova sembra facilmente fornibile presentando il contratto di soggiorno nel luogo di destinazione, nel primo caso, o il prospetto degli emolumenti annui percepiti da cui evincere facilmente il valore venale da assegnare ad una (o più) giornate di lavoro perdute a causa del ritardato rientro dovuto a responsabilità del vettore.

Ben più complesso, anche perché in materia è in atto un complicato scontro giurisprudenziale, sarebbe dimostrare di aver subito, causa la mancata esecuzione della prestazione di trasporto nei tempi previsti, il danno da c.d. vacanza rovinata, da qualificarsi quale vero e proprio danno morale.

Considerate le polemiche che involgono l'astratta possibilità giuridica in punto alla risarcibilità di codesta tipologia di danno, il quale, tra l'altro andrebbe a mio avviso, inquadrato in maniera più precisa, non parendomi azzeccata la sua classificazione all'interno dell'alveo del danno morale, sarebbe quasi impossibile dimostrare la sussistenza di siffatta voce di danno, laddove la prestazione fosse comunque espletata in un tempo "ragionevole", rispetto a quanto contrattualmente previsto.

E' assai difficile, infatti, che la Compagnia aerea che sovraprenotando un volo abbia "lasciato a terra" dei passeggeri che avrebbero avuto diritto, per contratto, all'imbarco, ritardi di molti giorni la partenza degli stessi, tentando, nei limiti del possibile di "dirottare" le "vittime dell'overbooking" sui primi aeromobili disponibili, in modo da contenere il disagio loro arrecato.

Riterrei che, in ogni caso in cui la ritardata partenza non ecceda le ventiquattro ore, il c.d. danno morale da vacanza rovinata, sia da considerarsi risarcito con la corresponsione, ad opera del vettore responsabile, della somma forfetaria di cui al Regolamento n. 295.

Il Regolamento UE n. 295, si pone anche in una posizione differente rispetto alla tutela tributata al viaggiatore-turista dal D.Lgs. 111 del 1995, le cui statuizioni sono mutate dagli insegnamenti e dalle Direttive comunitarie. Presupposto fondamentale per l'applicazione del D.Lgs. 111/95 è costituito dal fatto che il viaggiatore – turista, abbia acquistato, attraverso l'intermediazione di un'Agenzia all'uopo incaricata, quello che viene definito "pacchetto turistico", che non comprende solo il volo, ma anche altri servizi c.d. accessori al mero trasporto aereo. Pertanto l'ambito applicativo del D.Lgs. 111/95 risulta limitato a fattispecie assai più circoscritte ed in stretta correlazione con un viaggio di caratterizzazione essenzialmente turistica, mentre il Regolamento n. 295/91, pur riferendosi ad una casistica d'inadempimento contrattuale ben individuata, vale a dire la c.d. sovraprenotazione dei posti di disponibili in aeromobile, trova applicazione in tutti i casi in cui si verifichi siffatta tipologia d'inadempimento, prescindendo dalla specifica finalità del contratto di trasporto aereo e/o dalla sua eventuale combinazione con altri ed ulteriori prestazioni di servizi. Mentre, da un lato il D.Lgs. 111/95 si riferisce, più che altro, a inadempimenti contrattuali che coinvolgono prevalentemente, se non esclusivamente, l'utente-turista, il Regolamento 295/91, offre la propria copertura normativa a qualsivoglia soggetto si trovi ad essere vittima di questo "brutale" sistema di vendita.